SENTENZA DELLA CORTE
7 marzo 1995 *

Nella causa C-130/91 Rev.,

ISAE/VP (Instituto Social de Apoio ao Emprego e à Valorização Profissional), società di diritto portoghese con sede in Lisbona,

e

Interdata (Centro de Processamento de Dados Lda), società di diritto portoghese con sede in Lisbona,

con l'avv. Agostinho Amado Rodrigues, del foro di Lisbona, Praça do Campo Pequeno, 50 -2° Esq., 1000 Lisbona,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Ana Maria Alves Vieira, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

* Lingua processuale: il portoghese.

avente ad oggetto la domanda di revocazione dell'ordinanza della Corte di giustizia 14 gennaio 1992, nella causa C-130/91, ISAE/VP e Interdata/Commissione (Racc. pag. I-69),

LA CORTE,

composta dai signori G. C. Rodríguez Iglesias, presidente, F. A. Schockweiler, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann e P. Jann, presidenti di sezione, G. F. Mancini, C. N. Kakouris, J. C. Moitinho de Almeida, J. L. Murray (relatore), D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, H. Ragnemalm, giudici,

avvocato generale: P. Léger
cancelliere: R. Grass

sentito l'avvocato generale,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con istanza depositata nella cancelleria della Corte l'11 agosto 1994, le società ISAE/VP (Instituto Social de Apoio ao Emprego e à Valorização Profissional) e Interdata (Centro de Processamento de Dados Lda) hanno proposto, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto CEE della Corte di giustizia, una domanda di revocazione dell'ordinanza della Corte 14 gennaio 1992 nella causa C-130/91, ISAE/VP e Interdata/Commissione (Racc. pag. I-69).

2 Con tale ordinanza la Corte ha dichiarato irricevibile il ricorso diretto all'annullamento di una decisione della Commissione, assertivamente adottata in data non conosciuta, con la quale sarebbe stato rifiutato il versamento di contributi del

Fondo sociale europeo precedentemente approvati e relativi alle domande di contributo nn. 87.0730/P1, 88.0705/P1 e 88.0706/P1.

3 A sostegno della loro domanda, le ricorrenti si riferiscono a sei documenti, di cui quattro allegati alla domanda di revocazione e due inviati successivamente e pervenuti nella cancelleria della Corte il 3 ottobre 1994. Secondo le ricorrenti, la Commissione ha rinviato indefinitamente il pagamento delle somme di cui trattasi delle quali si riconosceva debitrice. Esse chiedono pertanto alla Corte di ordinare la riapertura del procedimento relativo alla causa principale e di invitare la Commissione a rispondere alla domanda di revocazione ovvero a pagare spontaneamente le somme in questione.

4 La Commissione ritiene che la domanda di revocazione sia irricevibile in quanto i fatti allegati dalle ricorrenti non hanno il carattere di fatti ignoti alla Corte e alla parte che domanda la revocazione, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto CEE.

5 Al fine di valutare la ricevibilità della presente domanda, è opportuno ricordare che, a tenore dell'art. 41, primo comma, dello Statuto CEE della Corte, «la revisione delle sentenze può essere richiesta alla Corte solo in seguito alla scoperta di un fatto di natura tale da avere un'influenza decisiva e che, prima della pronunzia della sentenza, era ignoto alla Corte e alla parte che domanda la revisione».

6 Ne deriva che la revocazione non è un mezzo d'appello, bensì un rimedio straordinario che consente di superare l'autorità di cosa giudicata propria delle sentenze definitive, in conseguenza degli accertamenti di fatto sui quali il giudice si è

fondato. La revocazione presuppone la scoperta di elementi di fatto precedenti la pronuncia della sentenza, ignoti fino a quel momento tanto al giudice che l'ha pronunciata quanto alla parte richiedente la revocazione e che avrebbero indotto il giudice, ove questi li avesse potuti prendere in considerazione, a risolvere diversamente la controversia (v., da ultimo, ordinanza della Corte 25 febbraio 1992, Gill/Commissione, causa C-185/90 P-Rev., Racc. pag. I-993, punto 12).

7 Orbene, i documenti depositati dinanzi alla Corte dalle ricorrenti non contengono nessun elemento di fatto nuovo, anteriore alla pronuncia della sentenza, nel senso della giurisprudenza citata.

8 Ne consegue che la citata ordinanza della Corte 14 gennaio 1992 non è suscettibile di formare oggetto di una domanda di revocazione basata sull'asserita esistenza di fatti nuovi.

9 Di conseguenza, ai sensi dell'art. 100, n. 1, del regolamento di procedura, la domanda di revocazione dell'ordinanza della Corte 14 gennaio 1992, citata, deve essere dichiarata irricevibile.

Sulle spese

10 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Le ricorrenti sono rimaste soccombenti e vanno quindi condannate alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1) La domanda di revocazione è irricevibile.

2) Le ricorrenti sono condannate alle spese.

Rodríguez Iglesias Schockweiler Kapteyn

Gulmann Jann

Mancini Kakouris Moitinho de Almeida

Murray Edward

Puissochet Hirsch Ragnemalm

Così deciso e pronunciato in camera di consiglio a Lussemburgo il 7 marzo 1995.

Il cancelliere

R. Grass

Il presidente

G. C. Rodríguez Iglesias